

Premessa

Nel giugno scorso, durante il *Colloquium Iuris Canonici* della Facoltà che si tiene come ogni anno a Brescia, padre Gianfranco mi chiese la disponibilità di partecipare alla presentazione del suo libro che di lì a poco sarebbe stato edito e inserito nella collana «Diritto Canonico» della Facoltà¹.

Hanno favorito la mia accettazione della proposta numerose ragioni personali e istituzionali. Tra queste ultime la riconoscenza per l'analoga disponibilità di padre Ghirlanda a partecipare con una magistrale relazione alla celebrazione del trentesimo anniversario della Rivista *Quaderni di diritto ecclesiale*.

La presentazione generale di un'opera è un genere letterario piuttosto complesso, comunque distinto dalla *laudatio* dell'autore e dalla recensione critica del lavoro. Lo scopo di una presentazione è soprattutto delineare a chi già conosce la materia trattata nell'opera e che probabilmente avrà modo di leggere l'opera stessa, delinearne, dicevo, il genio, l'*esprit*, la prospettiva che rende l'opera originale.

Buona parte di questo nucleo chiarificatore si trova nella del tutto sobria «nota dell'autore» posta all'inizio. Vi si legge: «Il presente volume è il frutto di 40 anni d'insegnamento dell'Autore presso la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana, dell'esperienza di tanti casi concreti a cui ha dovuto far fronte durante tanti anni e di numerosa direzione spirituale di seminaristi e sacerdoti»². Ritengo che qui si trova molto più di un'«avvertenza al benevolo lettore». Probabilmente è la chiave di lettura del testo.

¹ G. GHIRLANDA, *Il sacramento dell'ordine e la vita dei chierici* (Cann. 1008-1054; 232-297), Roma 2019, pp. 621.

² G. GHIRLANDA, *Il sacramento dell'ordine e la vita dei chierici*, [5].

Quarant'anni di insegnamento; tanti sono stati necessari per giungere alla fine del lavoro. Ricordo, al riguardo, che alcuni anni orsono ricevetti la proposta di collaborazione per un'opera notevole per mole, ossia in più volumi, con la seguente motivazione: la Facoltà promotrice dell'iniziativa ha pochi studenti e quindi gli insegnanti sono più liberi di dedicarsi alla produzione editoriale. Se quarant'anni sono stati necessari per giungere alla stampa di questo volume, quindi, la causa va ricercata nella Provvidenza che ha assicurato e assicura tuttora alla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana un numero consistente di studenti, che certo impongono ai Docenti una attività di accompagnamento che costituisce oggettivamente un freno o un rallentamento – peraltro, benedetto – della loro produzione editoriale.

Il libro – riconosce l'Autore – è frutto di una lunga stagione di insegnamento. Questa origine si tocca con mano nella lettura del testo. Nel senso più nobile del termine si tratta delle dispense di due corsi fondamentali, il primo sul sacramento dell'Ordine sacro, il secondo sul titolo III *De ministris sacris seu de clericis*; si tratta del testo delle lezioni tenute per questi corsi. Il linguaggio e lo stile del testo scritto ne sono testimoni fedeli.

Ma ciò che qui importa sottolineare è che dell'insegnamento il testo trasmette la metodologia, la metodologia propria dell'insegnamento del Diritto Canonico presso la Gregoriana.

È stato per me un piacere, dopo aver letto l'intero testo dell'opera, riprendere la relazione che padre Ghirlanda tenne nell'occasione sopra menzionata, dal titolo «Il metodo della Gregoriana nell'affrontare il diritto canonico»³ e verificare la piena coerenza tra il metodo professato e il lavoro attuato. Vorrei appunto seguire l'opera che oggi si presenta, leggendo in filigrana i principi della metodologia canonica gregoriana. Mi soffermerò a questo fine su tre aspetti: il «rispetto per il Legislatore»; dagli obblighi clericali ai consigli evangelici; lo stato clericale.

Il «rispetto per il Legislatore»

³ Cf. G. GHIRLANDA, «Il metodo della Gregoriana nell'affrontare il diritto canonico», *QDE* 30 (2017) 397-416.

Il primo dato che emerge è la priorità data al testo di legge, in particolare al testo dei canoni: sono sempre riportati secondo il testo ufficiale e originale in lingua latina; per sé non si offre dei canoni neppure una traduzione, ma una parafrasi dell'Autore là dove il medesimo lo ritiene opportuno nella spiegazione della materia.

È questo l'epifenomeno di quel metodo esegetico proprio della Facoltà e della sua tradizione che dice anzitutto «il rispetto per il Legislatore»⁴. Mi è piaciuta questa espressione non tecnica, ma di grande forza logica, che l'A. usa per giustificare il punto di partenza della metodologia giuridica:

«[N]on si può aderire alla mente e alla volontà del Legislatore per renderle attive riguardo alle situazioni concrete che si presentano, se non si parte dal testo della legge che è formulato in un determinato modo, proprio per esprimere la [...] volontà del Legislatore. Evidentemente il Legislatore nell'esprimere la [...] sua volontà, che è la legge, è partito dall'ecclesiologia del Vaticano II e si è inserito nella tradizione canonica della Chiesa»⁵.

Il primo passo in una esegesi è un atto di fiducia nel Legislatore che, intelligente almeno quanto l'interprete, ha conoscenza della teologia e della tradizione, ed è in grado di manifestare ciò che vuole, anche se non è (sempre) ciò che piace all'interprete.

Per la Gregoriana a questa onestà intellettuale nei confronti del Legislatore si aggiunge il riconoscimento che il supremo Legislatore è il Successore di Pietro:

«L'universalità della Compagnia di Gesù si riflette nell'universalità della Facoltà di diritto canonico come di tutta l'Università Gregoriana, il che significa l'avere lo spirito rivolto a chi garantisce tale universalità, il Romano Pontefice»⁶.

Questa priorità canonica data al Legislatore non mortifica l'interprete, ma ne esalta la funzione. Non è il pensiero dell'interprete che conta, ma la sua capacità di far trasparire la volontà del Legislatore.

Nel caso nostro il rispetto del Legislatore ha effetto benefico anche sui legislatori inferiori (siano essi Conferenze episcopali o Vescovi) come pure sui Dicasteri della Curia Romana, i cui pronunciamenti hanno uno spazio notevole, se

⁴ G. GHIRLANDA, «Il metodo della Gregoriana», 414.

⁵ G. GHIRLANDA, «Il metodo della Gregoriana», 414-415.

⁶ G. GHIRLANDA, «Il metodo della Gregoriana», 401.

non in alcuni casi, unico. È questo il frutto di un benefico circolo virtuoso, per il quale il rispetto del Legislatore si comunica anche ai gradi inferiori, in modo corrispettivo al circolo vizioso per il quale chi disdegna l'autorità del Legislatore cagiona presto o tardi discredito anche all'autorità delle istanze inferiori e ultimamente a quello dello stesso interprete.

Per padre Ghirlanda va operata anzitutto la ricerca della comprensione dei canoni e là dove in prima battuta apparisse una contraddizione o discrasia tra canoni, se ne deve cercare la conciliazione, l'armonizzazione: l'unicità del Legislatore richiede che gli si conceda il credito della coerenza. È così che, per esempio, l'A. ripresenta la sua proposta di conciliazione dei prescritti dei canoni 129 §2, 274 §1 e 1421 §2: «Il laico riceve l'*habilitas* nel conferimento dell'ufficio da parte dell'autorità ecclesiastica, il chierico, invece l'ottiene nell'ordinazione stessa»⁷.

Dagli obblighi ai consigli evangelici

Il secondo dato che emerge prepotentemente dall'opera è l'interlocuzione con la realtà ecclesiale odierna:

«Si può parlare di cultura canonistica, quando si è acquisita una maniera di rapportarsi alla realtà ecclesiale in modo da saper trovare una soluzione ai vari problemi concreti che continuamente si presentano, sulla base della legge vigente, ma sapendo trarre dalla sua formulazione astratta e generale, l'applicazione positiva più adatta alle persone direttamente o indirettamente implicate, che si trovano in situazioni concrete differenti»⁸.

Questa linea interpretativa si coglie immediatamente, per esempio, attraverso il dimensionamento degli spazi dedicati ad alcune tematiche, sulle quali l'A. si sofferma più lungamente e con grande impegno. Tra queste emergono i temi attuali di più grande importanza, quali, per esempio, l'origine della potestà sacra, la formazione dei ministri sacri e, in essa, la distinzione tra foro interno e foro esterno, e il celibato ecclesiastico.

⁷ G. GHIRLANDA, «Il metodo della Gregoriana», 400. Su questa proposta di armonizzazione si è concentrato R. INTERLANDI, *Chierici e laici soggetti della potestà di governo nella Chiesa*. Lettura del can. 129, Roma 2018.

⁸ G. GHIRLANDA, «Il metodo della Gregoriana», 400.

Non si comprenderebbe questo diverso dimensionamento della trattazione se non precisamente facendo riferimento a urgenze attuali della vita della Chiesa.

Non posso addurre al riguardo che alcuni esempi, spero sufficienti a dimostrare la prospettiva ecclesiale che connota il metodo esegetico scelto.

Circa il *diaconato permanente*. Tutti conoscono la rilevanza numerica del fenomeno e la gracilità della sua fondazione sacramentale. Un punto debole, pertanto, dal punto di vista ecclesiale, un problema, se si vuole. Mi ha colpito l'approfondimento innovativo che p. Ghirlanda abbraccia secondo il quale «si può affermare che il diacono [...] non rimane nel sacerdozio comune, ma ha una certa partecipazione, anche se in grado molto ristretto, al sacerdozio ministeriale gerarchico»⁹. La premessa della affermazione è in quei testi del concilio Vaticano II nei quali «sacerdozio» è onnicomprensivo dei tre *munera*¹⁰; la conseguenza è l'applicazione, cara a padre Ghirlanda, del can. 129 anche a questo ambito¹¹. Non entro in questo dibattito: mi basta rilevare la sensibilità canonistica alla realtà ecclesiale come oggi si manifesta.

Circa il *celibato, l'obbedienza e la povertà* dei chierici. Non v'ha chi non veda la posta in gioco per la realtà ecclesiale della tematica. L'A. non esita, al riguardo, a dedicare loro uno spazio notevole e a denominarli “consigli evangelici”, anche in riferimento al clero secolare.

Con lunghi e concentrici ragionamenti e argomentazioni l'A. si propone di estrarre dalle secche di una interpretazione canonica minimale gli obblighi legali di castità, obbedienza e povertà clericali. Un'operazione ardua, apparentemente aliena dal testo del Codice, ma che l'A. conduce con determinazione e coerenza fino in fondo, cosciente della posta in gioco ecclesiale insita nella lettura di quegli obblighi.

Così padre Ghirlanda, in venti pagine a commento del can. 277 §1, prendendo le mosse dalla continenza, arriva al celibato, da questo alla perfetta castità celibataria per approdare alla verginità del cuore¹²:

«Allora, il celibato è il modo in cui la piena dedicazione a Dio è espressa e corroborata e quindi è da dire che, rispetto alla legge, fonte primaria dell'obbligo

⁹ G. GHIRLANDA, *Il sacramento dell'ordine e la vita dei chierici*, 56.

¹⁰ G. GHIRLANDA, *Il sacramento dell'ordine e la vita dei chierici*, 55.

¹¹ G. GHIRLANDA, *Il sacramento dell'ordine e la vita dei chierici*, 57.

¹² G. GHIRLANDA, *Il sacramento dell'ordine e la vita dei chierici*, 407-427.

è la scelta esclusiva, perenne e totale dell'unico amore di Cristo come atto di consacrazione di sé a Dio e alla Chiesa. La legge semplicemente sorregge in tale scelta»¹³.

All'obbedienza, a commento del canone 273, dedica sedici fitte pagine per sostenere che:

«sia la disobbedienza ostinata che l'obbedienza conformista sono dannose per la vita della Chiesa e sono respinte sia dal Vaticano II sia dal Codice, che richiedono almeno l'obbedienza della volontà, che è già evangelica, e aprono la prospettiva a quella [= obbedienza] di giudizio, che è la pienezza del consiglio evangelico»¹⁴.

La medesima dinamica si rileva per la povertà alla quale dedica dieci pagine a commento del can. 281 §1 per concludere che:

«Senza la povertà spirituale la povertà materiale non sarebbe evangelica, senza la povertà materiale quella spirituale sarebbe vuota»¹⁵.

Ricordo che su questi banchi quarant'anni orsono si obiettava, per esempio, alla teoria di padre Bertrams circa il voto quale forma migliore di assunzione dell'obbligo di continenza clericale, argomentando che nessuno dubita che il voto sia la forma migliore, peccato però che non sia la forma obbligata.

L'argomentazione di p. Ghirlanda insiste su un aspetto peculiare: il procedere oltre nella determinazione dell'obbligo rispetto al «minimo» legale è giustificato dal fatto che le determinazioni ulteriori sono nella realtà delle cose, ossia su un piano reale, le condizioni necessarie alla stessa sussistenza dell'obbligo legale. Come dire, semplificando: non si è mai visto uno che limitatosi allo stretto oggetto dell'obbligo legale sia riuscito a mantenere lo stesso obbligo.

Si tratta di un'argomentazione fondamentale per chi professa un metodo esegetico; e padre Ghirlanda più volte e convincentemente ha professato che il

¹³ G. GHIRLANDA, *Il sacramento dell'ordine e la vita dei chierici*, 413.

¹⁴ G. GHIRLANDA, *Il sacramento dell'ordine e la vita dei chierici*, 391.

¹⁵ G. GHIRLANDA, *Il sacramento dell'ordine e la vita dei chierici*, 431.

metodo esegetico non si identifica con il metodo positivistico¹⁶; e qui si rileva pienamente questa impostazione.

Se un obbligo non può realisticamente essere assunto e adempiuto senza che sia preceduto o accompagnato da altri impegni, non si può che concludere che questi ultimi impegni sono contenuti o partecipano in qualche forma dello stesso obbligo legale.

Un po' come accade nel magistero ecclesiastico, che si afferma avere un oggetto secondario, che non è altro che tutto quanto rende possibile quanto contenuto nell'oggetto primario¹⁷. Al riguardo non nascondo che avrei preferito, continuando l'appena menzionata analogia nella quale si discriminano le conseguenze penali della negazione dell'uno e dell'altro oggetto del magistero infallibile, una distinzione analoga (delle conseguenze canoniche della violazione) degli obblighi legali e degli obblighi pur intrinsecamente connessi.

L'argomentazione di padre Ghirlanda in questa linea è insistita e in essa non si può non vedere la lunga esperienza di direzione spirituale, dove è più facile constatare la collocazione sistematica dei presupposti e dei corollari per l'unico *possibile* adempimento, per l'unica *possibile* osservanza dei precetti canonici.

In passato è stata presentata una operazione simile, quanto al risultato, ma con un diverso itinerario di prova. Si tratta della proposta di lettura del diritto come invocazione, preghiera, che Schillebeeckx avanzava negli anni Sessanta in riferimento alla legge del celibato, ma più in generale rispetto alla legge canonica¹⁸.

In riferimento al celibato, per esempio, in sostanza egli sosteneva che chi è stato conquistato da Cristo sperimenta di «non poter essere esistenzialmente in altro modo che celibe» (eunuco per il Regno dei Cieli): questo è un dono (carisma) ricevuto. Dalla causa (incontro con Cristo) segue l'effetto: «non poter essere esistenzialmente in altro modo che celibe». Quando la Chiesa impone la legge del celibato non fa che proporre il cammino inverso: essere celibe per attingere la condizione di chi «non può essere esistenzialmente in altro modo che celibe», ossia

¹⁶ Cf. G. GHIRLANDA, «Il metodo della Gregoriana», 404-408.

¹⁷ Cf. al riguardo la problematica emersa canonicamente con l'aggiunta del can. 750 §2: cf. D. SALVATORI, *L'oggetto del magistero definitivo della Chiesa alla luce del m.p.* Ad Tuendam Fidem: *il can. 750 visto attraverso i Concili vaticani*, Roma 2001.

¹⁸ Cf. E. SCHILLEBEECKX, *Il celibato del ministero ecclesiastico. Una riflessione critica*, Roma 1968, 145-156.

dall'effetto alla causa. Un cammino che antropologicamente non è esente da rischi, ma appartenente autenticamente all'esperienza umana e ecclesiale tradizionale¹⁹.

In entrambi i percorsi il punto di approdo è identico: l'esegesi che trascura le condizioni reali di adempimento di un obbligo che si assume non corrisponde alla volontà del Legislatore.

Lo stato clericale

Il terzo dato che emerge dall'opera è la conferma della pertinenza dello *stato clericale*²⁰ dopo il Concilio e il Codice, che ne è l'applicazione. La problematica del rapporto tra *ordo* e *status* in relazione ai chierici non è sconosciuta nel testo²¹ e l'A. dichiara che appare da privilegiare la denominazione *ordo* perché «esprime piuttosto l'aspetto dinamico di una categoria di persone, evitando così una stratificazione nel popolo di Dio»²². Ciò è innegabilmente dovuto alla riappropriazione da parte della Chiesa, non senza l'influsso della società civile, della categoria universale di *Christifideles*, che parrebbe meglio garantita dal privilegiare la voce *ordo* in riferimento ai chierici, anche se l'A. riconosce che *ordo* quale *ordo personarum*, pur presente nel Concilio, non è conosciuto nel Codice, che seguita a impiegare la voce *status* per indicare sia la condizione giuridica di un soggetto sia l'insieme delle persone che la condividono.

Ma non è su questo livello terminologico che intendo insistere (pur non essendo mai le parole indifferenti), ma piuttosto sul fatto («facta sunt verbis eloquentiora») che il testo di padre Ghirlanda congiunge la trattazione sulla ordinazione sacra e la trattazione sui doveri e diritti dei chierici («De clericorum obligationibus et iuribus»). Non escluderei che questa congiunzione dipenda da fattori contingenti, ma il fatto che esista e sia stata ritenuta non impertinente, anzi la sua congiunzione abbia i caratteri dell'ovvia unitarietà, spinge ad una riflessione non

¹⁹ «Questo comportamento [secondo l'obbligo della legge] è un gridare dal fondo dell'impotenza umana a Dio, per poter giungere ad essere sino a tal punto in potere esclusivo di Dio, che il celibato diventi l'unico progetto di vita esistenzialmente possibile» (E. SCHILLEBEECKX, *Il celibato del ministero ecclesiastico*, 151).

²⁰ Cf. J. FORNÈS, *La noción de "status" en Derecho Canónico*, Pamplona 1975. Per una rilettura della problematica in relazione ai chierici cf. G.P. MONTINI, «Lo stato clericale. Prototipo fra gli stati o stato in senso improprio?», in AA.VV., *Gli stati di vita del cristiano* [Quaderni teologici del Seminario di Brescia 5], Brescia 1995, 75-98.

²¹ Cf. G. GHIRLANDA, *Il sacramento dell'ordine e la vita dei chierici*, 8-15; 475-476.

²² G. GHIRLANDA, *Il sacramento dell'ordine e la vita dei chierici*, 476 nota 268.

scontata, che emerge peraltro dal testo stesso. Ossia che l'*ordo clericorum* inesorabilmente e *sine iniuria* verso la generalità e l'uguaglianza dei *Christifideles*, costituisce uno *status*, non già di privilegi, ma di diritti e doveri intrinsecamente, naturalmente e ineluttabilmente necessari alle persone "ordinate". Non è mai esistito neppure nell'antica Roma un *ordo* che non provocasse uno *status* delle persone appartenenti all'*ordo*²³. Come non è mai esistito uno *status* che non abbia abusivamente ampliato «in suum commodum» diritti non connessi con la funzione pubblica dell'*ordo*. Lo *status*, quale somma di diritti e doveri delle persone, è e sarà sempre in tensione con l'*ordo*, quale funzione a beneficio della generalità. Da questo, però, non si può dedurre la soluzione della tensione eliminando uno dei due corni.

Il testo, oltre alla sua struttura, in cui congiunge armonicamente i due trattati, in alcuni punti sottolinea l'inesorabile coesistenza di *status* e *ordo*. Ciò vale, per esempio, nella ricostruzione non sommaria della parabola dei preti-operai e della *Mission de France*²⁴, nonché la reinterpretazione delle attività sconvenienti per lo *status* clericale, che «è da giudicare in relazione alla tendenza alla secolarizzazione nel senso di assumere criteri e stile di vita che pongono in secondo piano la peculiarità del compito che il ministro sacro deve svolgere in mezzo al popolo di Dio e quindi essere di testimonianza nella Chiesa e nel mondo»²⁵.

Ma la armonica congiunzione dell'*ordo* allo *status*, significata dalla concomitante trattazione dell'ordine sacro e del *De clericis*, è una conferma – scusate se ritorno – della estensione degli obblighi nei consigli evangelici. Ciò che faceva giungere Suárez ad accettare che i chierici costituissero uno *status* nella Chiesa, era proprio la constatazione che essi erano in uno *status perfectionis exercendae*, a fronte dei religiosi che costituivano uno *status perfectionis acquirendae*. E Suárez spiegava – non come noi all'epoca studenti epitomavamo “i religiosi fanno i voti e noi li osserviamo” – ma che il ministero dei chierici (la loro funzione) «nimis imperfectus, et inefficax est, et moraliter vix potest cum fructu fieri» se non ricercando la propria perfezione personale²⁶. Non a caso il titolo *De clericis* nelle decretali suonava come *De*

²³ Cf. G.P. MONTINI, «Lo stato clericale», 98 nota 69, con riferimento anche ai dati storico-giuridici forniti in J. FORNÈS, *La noción de "status"*, 41-45.

²⁴ Cf. G. GHIRLANDA, *Il sacramento dell'ordine e la vita dei chierici*, 491-492.

²⁵ Cf. G. GHIRLANDA, *Il sacramento dell'ordine e la vita dei chierici*, 490.

²⁶ «Quia vero hic modus operandi perfectionem, nimis imperfectus, et inefficax est, et moraliter vix potest cum fructu fieri [...] ideo concedimus, statum hunc perfectionis exercendae, ut recte assumatur, et exerceatur, requirere personalem perfectionem in eo, qui talem statum profitetur» (*De religione*, L. I, cap. XIV, 8, in ID., *Operis de Religione pars secunda*,

vita et honestate clericorum, che il titolo dell'opera che si presenta ancora riecheggia e rievoca: *Il sacramento dell'ordine e la vita dei chierici*.

Conclusione

Concludo. Anche solo da questa sommaria presentazione generale, risulta evidente che nell'opera – senza variazione di prezzo – sono presenti in realtà tre libri: il primo utile, per materia, agli studenti del corso istituzionale *ad Licentiam*; il secondo utile, per stile, ai docenti dei corsi istituzionali nei seminari; il terzo utile a chi vuole imparare *il* metodo di interpretare e applicare il diritto canonico.

Grazie.

G. PAOLO MONTINI